




Focus Team Corporate Compliance & Investigations
Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy
23 Dicembre 2025

**Focus Team Corporate
Compliance & Investigations**



Team Leader
Alessandro De Nicola
alessandro.denicola@belex.com
Tel. +39-02-771131

**Focus Team Public International
Law & Economic Diplomacy**



Team Leader
Angelino Alfano
angelino.alfano@belex.com
Tel. +39-02-771131

Autori

Vincenzo Dell'Osso
vincenzo.delloso@belex.com
Tel. +39-02-771131

Riccardo Caselle
riccardo.caselle@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elettra Gaspari
elettra.gaspari@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elena Carrara
elenacarrara@belex.com
Tel. +39-02-771131

Megi Trashaj
megi.trashaj@belex.com
Tel. +39-02-771131

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea: il decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2024/1226 e le nuove fattispecie di reato

1. Introduzione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 (“**Direttiva 1226**”), relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Il decreto legislativo, il cui schema era stato trasmesso lo scorso ottobre alle competenti commissioni parlamentari, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

La nuova disciplina prevede, in via principale:

- (i) la creazione di nuove fattispecie di reato e l'introduzione del Capo I bis «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea» nel Libro II, Titolo I del codice penale;
- (ii) l'inclusione delle relative fattispecie nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Decreto 231**”), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con rilevanti modifiche all'impianto per il calcolo delle sanzioni pecuniarie rispetto alla normativa previgente.

Sono inoltre modificate alcune norme contenute nel codice di procedura penale, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo Unico sull'immigrazione, nel D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di *whistleblowing* e nel D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, contenente misure per la prevenzione e il contrasto del terrorismo (art. 9).

Nel presente approfondimento saranno analizzate, sulla base dello schema di decreto legislativo trasmesso alle commissioni parlamentari, le modifiche apportate dal provvedimento al codice penale, al codice di procedura penale e al Decreto 231, nonché le implicazioni che ne derivano per i sistemi di *compliance* delle aziende italiane.

2. Il contesto di riferimento

Le misure restrittive dell'UE – quali il congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti di messa a disposizione di beni finanziari e di ingresso o transito nel territorio degli Stati membri, le misure economico-

finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – costituiscono uno strumento centrale della politica estera e di sicurezza comune, in attuazione dell'**art. 21 TUE**.

L'adozione della Direttiva 1226 è stata preceduta dalla **Decisione (UE) 2332/2022** del 28 novembre 2022, con la quale il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità la violazione delle misure restrittive come **area di criminalità europea** ai sensi dell'**art. 83 TFUE**.

Alla citata Decisione è seguita, il 24 aprile 2024, l'approvazione della **Direttiva 1226** (e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 29 aprile 2024). La Direttiva 1226 è stata emanata al fine di “*garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione*” mediante l'istituzione, negli Stati membri, “*di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure*” (cfr. Considerando n. 3 della Direttiva 1226). Obiettivo della normativa, in sintesi, è quello di aumentare l'*enforcement* nel settore colmando lacune e disallineamenti tra gli ordinamenti nazionali.

L'adozione della Direttiva 1226 si inserisce in un contesto internazionale particolarmente complesso. Il panorama europeo infatti ha visto una continua revisione del quadro normativo relativo alle misure restrittive, in particolare a quelle adottate contro la Federazione Russa e contenute principalmente nei **Regolamenti (UE) n. 833/2014 e n. 269/2014**. Il primo provvedimento disciplina le restrizioni settoriali, come quelle riguardanti l'*export*, i servizi finanziari e l'assistenza tecnica; il secondo riguarda le misure sanzionatorie soggettive, ovvero l'inserimento di persone fisiche ed enti in appositi elenchi, per i quali sono previsti obblighi di congelamento e divieti di messa a disposizione di risorse economiche. I citati regolamenti, varati all'indomani dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, sono stati, nel corso degli ultimi anni, modificati a più riprese, così ampliando notevolmente il novero dei soggetti “designati” e delle merci e dei servizi di cui è vietata la vendita, fornitura, prestazione, ecc.

3. La disciplina contenuta nel nuovo Capo I-bis del Titolo I, Libro II del Codice penale in materia di “*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea*”

Il provvedimento normativo introduce nel codice penale un nuovo Capo I-bis del Titolo I, Libro II, rubricato ‘*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea*’, comprendente gli articoli da 275-bis a 275-decies c.p.

Vengono così introdotte quattro nuove fattispecie delittuose. Tre delle nuove fattispecie incriminatrici puniscono le condotte **dolose** di:

- (i) Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (**art. 275-bis c.p.**),
- (ii) Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (**art. 275-ter c.p.**),
- (iii) Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di

attività (art. 275-*quater* c.p.).

Completa il novero dei nuovi reati una fattispecie incriminatrice volta a punire condotte realizzate con colpa grave, rubricata:

(iv) Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*quinquies* c.p.).

Accanto a tali delitti, il provvedimento normativo introduce **aggravanti e attenuanti speciali** (artt. 275-*sexies* e 275-*septies* c.p.), la **confisca obbligatoria** dei beni collegati al reato (o per equivalente) e la pubblicazione della sentenza in caso di condanne a pene detentive pari o superiori a 3 anni. Particolarmente ampia risulta l'aggravante prevista per i fatti commessi nell'esercizio di attività professionali, commerciali, bancarie o finanziarie.

Il nuovo decreto modifica, inoltre, l'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), introducendo **un'aggravante comune rispetto alla fattispecie criminosa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**, prevedendo un aumento di pena nel caso in cui le relative condotte siano commesse in violazione di una misura restrittiva UE ovvero di disposizioni nazionali di attuazione di tali misure.

L'art. 275-*decies* c.p. stabilisce la giurisdizione universale italiana per i fatti commessi all'estero da cittadini italiani, al fine di prevenire il rischio di elusione della disciplina mediante **condotte extraterritoriali**.

Quanto alle modifiche al codice di rito, il provvedimento inserisce le nuove fattispecie delittuose tra quelle di **competenza della procura distrettuale**, modificando l'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p.; le inserisce, inoltre, tra le tipologie di delitti per i quali il **termine di durata massima delle indagini preliminari è stabilito in 2 anni**, modificando l'articolo 407 c.p.p.

Infine, il provvedimento modifica l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24/2023 in materia di **whistleblowing**, al fine di estendere le tutele e le misure di protezione spettanti al *whistleblower* anche al segnalante di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

4. *Focus sulle nuove fattispecie incriminatrici*

Di seguito si illustrano le quattro fattispecie di nuova introduzione e le altre previsione di impatto significativo per i rischi aziendali.

I. Art. 275-*bis* c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)

La norma, al **comma 1**, punisce con pena detentiva e pecuniaria (reclusione da due a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro) chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione derivanti direttamente da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni nazionali che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea”, realizzi una delle seguenti azioni od omissioni:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo **designati**, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) **omette** di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo **designati**, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

Avendo sullo sfondo il generale divieto di condotte elusive (cd. “circumvention”) previsto da tutti i programmi sanzionatori unionali il **comma 2** ne tipizza due specifiche forme, punendo colui che “elude l'esecuzione” di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) operazioni su fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati (“*l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati?*”);
- b) l'impiego di dichiarazioni o documenti falsi con l'intento di “*ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento*”.

La norma introduce tuttavia delle soglie di punibilità: le condotte finora delineate (salvo riguardino prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso¹) sono punite penalmente solo qualora i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività abbiano, al momento del fatto, un **valore superiore ai 10.000 euro**. Nel caso in cui il valore sia inferiore, la condotta è qualificata come illecito amministrativo e punita con una sanzione da 15.000 euro a 90.000 euro.

Al **comma 5** è specificato che costituiscono reato anche i casi “*di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false*”.

¹ Di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

II. Art. 275-ter c.p. (Violazione di obblighi informativi)

La norma prevede la punizione con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro, per la **violazione degli obblighi di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni**, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti **fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a soggetti designati** o sono da questi possedute o detenute o controllate.

La punibilità è prevista sia in capo a **chiunque vi sia tenuto** in forza di una misura restrittiva unionale o di una normativa nazionale attuativa (si pensi ai soggetti **obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio**, richiamati dall'art. 5 del d.lgs. 109/2007), sia in capo alle stesse **persone designate** o al loro legale rappresentante, se tenute in base alle stesse fonti normative.

Anche in questo caso la norma prevede una soglia di punibilità, disponendo che le menzionate condotte omissive siano punibili **a condizione che i fondi o le risorse economiche abbiano**, al momento del fatto, un **valore superiore a 10.000 euro**. Nel caso abbiano invece un valore inferiore, la condotta configura un **illecito amministrativo**, punito con la sanzione da 5.000 a 45.000 euro.

Il provvedimento normativo introduce tuttavia una limitazione soggettiva all'ambito applicativo di questa disposizione, stabilendo che **i professionisti esercenti una professione legale** siano **esonerati** dall'obbligo di fornire alle autorità amministrative competenti le informazioni previste dal secondo comma dell'art. 275-ter c.p., quando tali informazioni riguardino un loro cliente. Nello specifico, l'esonero opera quando le informazioni siano state apprese dall'avvocato *nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente*, oppure in espletamento “*di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento*”, compresa la consulenza “*sull'eventualità di intentarlo o evitarlo*”.

III. Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni di autorizzazioni)

La norma di nuova introduzione – con specifico riferimento alle ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività, sia prescritta una “autorizzazione” – punisce con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività **in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione** rilasciata dall'autorità competente.

Anche in questo caso viene introdotta una soglia di rilevanza analoga a quella prevista per gli artt. 275-bis e 275-ter, prevedendo che la condotta sia punibile **a condizione che** le attività soggette al regime autorizzatorio violato abbiano ad oggetto fondi, beni e servizi che hanno, al momento del fatto, un **valore superiore a 10.000 euro**.

Nel caso di operazioni sotto-soglia, la condotta configurerebbe un **illecito amministrativo**, punito con la sanzione da 15.000 a 80.000 euro.

IV. **Art. 275-*quinquies* c.p. (Violazione colposa delle misure restrittive UE)**

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro chi, con “**colpa grave**” importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta prodotti che figurano nell’elenco comune delle **attrezzature militari** dell’Unione europea o **prodotti a duplice uso**, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni (trattasi delle condotte descritte dall’art. 275-*bis*, primo comma, lettera d, espressamente richiamate dalla norma in analisi).

5. **Novità rilevanti ai fini del Decreto 231 e impatti sui Modelli 231**

Come anticipato, il decreto in questione contiene diverse novità rilevanti ai fini della disciplina e dell’applicazione della normativa di cui al Decreto 231 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

In primo luogo, viene esteso il catalogo dei reati presupposto mediante l’inclusione nel Decreto 231 del nuovo articolo 25-*octies.2* (“*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea*”), il quale richiama i seguenti reati dolosi, introdotti con lo stesso provvedimento:

- a) art. **275-*bis*, commi 1, 2 e 5, c.p.** (condotte di violazione delle misure restrittive dell’UE);
- b) art. **275-*ter*, commi 1 e 2, c.p.** (condotte di violazione di obblighi informativi imposti da misure restrittive UE);
- c) art. **275-*quater*, comma 1, c.p.** (condotte di violazione delle condizioni dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente allo svolgimento di attività oggetto di misure restrittive);
- d) art. **12, comma 1-*bis*, D.Lgs. 286/1998** (condotte di agevolazione dell’ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate).

Il nuovo art. 25-*octies.2* prevede, per i reati di nuova introduzione, un regime sanzionatorio peculiare e particolarmente gravoso con riferimento sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle interdittive.

Grazie alla contestuale modifica che il provvedimento ha apportato all’impianto generale previsto dal Decreto 231 per la determinazione delle **sanzioni pecuniarie**² (fino ad oggi ancorato esclusivamente al complesso e

² Mediante l’aggiunta, all’articolo 10 del Decreto 231, di un nuovo comma 3-*bis*, ai sensi del quale, “[n]ei casi previsti dalla legge, la sanzione pecunaria è determinata in relazione alla specifica

macchinoso sistema delle “quote”), viene previsto quale parametro per la determinazione del *quantum* delle stesse il **fatturato globale dell’ente**.

L’art. 25-*octies*.2 prevede quindi **sanzioni pecuniarie** pari a una percentuale del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecunaria; in particolare:

- (i) una percentuale dall’**1% al 5% del fatturato globale**, per i reati di violazione delle misure restrittive dell’UE, di violazione delle condizioni dell’autorizzazione e di agevolazione dell’immigrazione clandestina in violazione delle misure restrittive,
- (ii) **dallo 0,5% all’1% del fatturato globale** per il reato di violazione di obblighi informativi imposti da misure restrittive UE

Qualora non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo dell’ente, la nuova disposizione prevede pene pecuniarie, rispettivamente nei casi sopra indicati: (i) da 3 a 40 milioni di euro e (ii) da 1 a 8 milioni di euro.

In caso di reiterazione degli illeciti, le sanzioni pecuniarie sopra indicate sono aumentate di un terzo.

Quanto alle **sanzioni interdittive**³, l’art. 25-*octies*.2 ne prevede l’applicazione per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni se il reato è commesso da soggetti “apicali” e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da soggetti “sottoposti”. Si tratta, anche in questo caso, di una previsione “speciale”, in quanto deroga alla regola generale che fissa il limite di durata delle sanzioni interdittive in due anni⁴.

6. Implicazioni per le imprese

Alla luce delle novità introdotte dal provvedimento del governo, e considerate le pesanti conseguenze sanzionatorie previste in capo non solo alle persone fisiche, ma anche alle società, diventa critico per queste procedere a una serie di iniziative tese al migliore presidio dei rischi di commissione di illeciti di violazione delle misure restrittive dell’UE.

Nel nuovo scenario normativo – in cui la *compliance* ai regimi sanzionatori UE diventa un pilastro strutturale del **risk management aziendale** – i

percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecunaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecunaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.

³ Com’è noto, le sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto 231, sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴ Deroga che, fino ad oggi, era prevista dal Decreto 231 solo per talune ipotesi di fatti-specie corruttive.

principali passi da intraprendere secondo un **approccio integrato** comprendono:

- (i) lo svolgimento di un **risk assessment**, volto a mappare i processi aziendali esposti al rischio di commissione di reati in materia di violazione delle misure restrittive UE (quali, a titolo esemplificativo, il processo di acquisto e di vendita e, più in generale, la gestione dei rapporti con le controparti; la gestione delle attività di *import* ed *export* e di classificazione dei prodotti a fini doganali, la gestione dei flussi finanziari; la gestione dei rapporti con l'Autorità doganale e di altre Autorità competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni in materia di misure restrittive, quale l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, ecc.);
- (ii) la **revisione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231** (il “**Modello 231**”), con la previsione di appositi presidi, principi di comportamento e attività di controllo volti a mitigare e presidiare il rischio di commissione di reati in materia di violazione delle misure restrittive UE;
- (iii) l'integrazione del **Codice Etico** con la previsione di principi specifici in materia di *compliance* con le misure restrittive UE;
- (iv) la revisione e/o l'aggiornamento di **procedure aziendali** regolanti processi aziendali impattati dalle misure restrittive UE (ad esempio, procedure acquisti, procedure *KYC* e di *third-party due diligence*) per includervi specifiche disposizioni relative alla *compliance* rispetto alle misure restrittive UE;
- (v) la **revisione/il rafforzamento delle clausole contrattuali** con le controparti, inserendo impegni specifici al rispetto dei regimi sanzionatori e meccanismi di risoluzione automatica del rapporto in caso di violazione;
- (vi) la revisione del **sistema di deleghe e poteri**, nell'ottica di una sempre più chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità in materia di gestione degli adempimenti correlati nelle aree sensibili (si pensi alle funzioni incaricate della classificazione doganale dei beni, o di resa delle dichiarazioni doganali);
- (vii) l'erogazione di **attività formativa** al *top management* e ai dipendenti in materia.

Considerata la complessità e l'estensione dei regimi sanzionatori istituiti a livello unionale, le società che – all'esito del *risk assessment* – risultino esposte al rischio di commissione dei nuovi reati in materia di violazione delle misure restrittive UE dovranno declinare, attuare e integrare i presidi e i principi di comportamento di alto profilo previsti nel Modello 231 mediante **l'adozione di un sanctions compliance program**, costruito secondo le *best practice* e le linee guida già emanate dagli organismi e le autorità competenti a livello europeo o nazionale.

In ambito europeo, ad esempio, la Commissione ha pubblicato linee guida per la creazione dei c.d. “*internal compliance program*” con riferimento alla normativa sui prodotti *dual use* (gli “Orientamenti”)⁵.

Gli Orientamenti adottati dalla Commissione individuano sette elementi minimi, ritenuti essenziali (seppure non esaustivi) per l’efficacia di un *internal compliance program*: (i) impegno dell’alta dirigenza a garantire la conformità; (ii) struttura organizzativa, responsabilità e risorse; (iii) formazione e sensibilizzazione; (iv) processi e procedure di verifica delle transazioni; (v) valutazione delle prestazioni, *audit*, segnalazioni e azioni correttive; (vi) tenuta dei registri e documentazione; e (vii) sicurezza fisica delle informazioni.

Elementi critici di questi sistemi di *compliance* sono senz’altro le attività di verifica oggettiva (svolte sui prodotti esportati o importati) e soggettiva (comprendenti le attività di *due diligence* sulle controparti commerciali), nonché – più in generale – lo *screening* delle singole transazioni basato sul rischio relativo ai paesi coinvolti e sui “segnali di allarme” relativi a possibili operazioni sospette.

Di uguale importanza l’attribuzione del ruolo e dei compiti di *sanctions/export compliance officer* a una figura aziendale in capo alla quale ricondurre la responsabilità di svolgere i controlli di secondo livello per garantire l’idoneità e l’implementazione del sistema di *sanctions compliance*.

È utile, infine, rammentare che lo *standard ISO 37301 “Compliance management systems”* può consentire di ottenere anche una certificazione internazionale relativa al *sanctions compliance program* adottato.

7. Conclusioni

Il Decreto segna un salto di qualità nell’allineamento tra diritto penale italiano e strategia sanzionatoria dell’UE. Per la prima volta, anche l’Italia si dota di un impianto unitario e coerente in merito alla violazione delle misure restrittive, rimediando agli elementi di debolezza del sistema previgente. La riforma nazionale e, ancor prima, la Direttiva unionale rispondono a un’esigenza ormai imprescindibile: garantire un sistema sanzionatorio uniforme e credibile in un contesto geopolitico che richiede rapidità, deterrenza e coordinamento tra Stati membri.

L’impatto interno è significativo. Il codice penale vede l’introduzione di nuove fattispecie e il Decreto 231 amplia contestualmente il catalogo dei reati-presupposto in modo da tenerne conto anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell’ente e dedica alle violazioni in oggetto un trattamento sanzionatorio particolarmente severo.

Le imprese sono ora chiamate a intensificare gli sforzi in merito alla *compliance* alle sanzioni internazionali, facendo divenire la conformità ai

⁵ Contenuti nella Raccomandazione UE n. 2019/1318 del 30 luglio 2019 recante gli “Orientamenti dell’UE sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso”.

programmi sanzionatori UE una componente strutturale della *governance* aziendale, non più un adempimento accessorio o meramente eventuale. Le società dovranno reagire prontamente alla novella, provvedendo alla revisione e all'aggiornamento dei propri Modelli 231 e valutando seriamente l'opportunità di adottare appositi *compliance program* in materia.

Focus Team Corporate Compliance & Investigations

Il Focus Team è una costellazione di competenze in ambito penale, societario, compliance, lavoro e *privacy* a cui si aggiungono le risorse dedicate e la tecnologia di *e-discovery* del nostro team di *beLab*.

Alessandro De Nicola
Legal Risk, Compliance & Investigations

Vittorio Pomarici
Lavoro

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Giuseppe Rumi
Regolamentare

Vincenzo Dell'Osso
Legal Risk, Compliance & Investigations

Andrea Savigliano
Regolamentare

Michela Maccarini
beLab

Francesco Sbisà
Penale

Giuseppe Manzo
Societario

Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su *public international law* ed *economic diplomacy*.

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Massimo Merola
Diritto dell'Unione Europea e Antitrust

Riccardo Bordi
Societario

Ziad Bahaa Eldin
Bancario e Finanziario

Manlio Frigo
Arte e beni culturali

Michele Saponaro
Societario

Sara Lembo
Antitrust

Stefano Simontacchi
Fiscale